

Controllo della Peste Suina Africana (PSA) “Facilitazioni attraverso modifiche nella normativa UE in materia di sanità animale”

III. Sintesi e conclusione

Principali richieste, proposte e argomenti vengono riassunti come segue:

1) Riduzione del periodo di applicazione di una zona soggetta a restrizioni per PSA

In particolare, in caso di un unico focolaio di peste suina africana (PSA) nei suini domestici in una zona precedentemente indenne da PSA, a determinate condizioni dovrebbe essere possibile ridurre il periodo di applicazione della zona soggetta a restrizioni per PSA. Il periodo di applicazione della zona soggetta a restrizioni viene fissata generalmente a tre mesi mediante decisione di esecuzione. Il Regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede però una durata minima di 30 giorni.

2) Riduzione del raggio minimo di una zona soggetta a restrizioni per PSA

Il Regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede un raggio minimo di 3 km per la zona di protezione e di 10 km per la zona di sorveglianza. Da un punto di vista tecnico, a determinate condizioni sarebbe auspicabile ridurre l'estensione della zona soggetta a restrizioni. Una riduzione dell'estensione potrebbe avvenire eventualmente anche nel corso degli eventi sulla base dei dati risultanti dagli esami.

3) Possibilità di commercializzazione delle carni fresche

Dovrebbero essere stabilite, a livello normativo, delle possibilità di commercializzazione delle carni fresche ottenute da suini provenienti da una zona soggetta a restrizioni per PSA per la quale si applicano solo misure secondo il Regolamento delegato (UE) 2020/687 e nessuna misura del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questa possibilità, che non è prevista dall'attuale legislazione UE, potrebbe aumentare l'accettazione per la macellazione.

Queste modalità di commercializzazione dovrebbero essere valutate anche per carni fresche di cinghiali provenienti dalle zone soggette a restrizioni I, II, III.

Inoltre, dovrebbe essere creata la possibilità di immettere sul mercato, senza restrizioni, carni fresche provenienti da zone soggette a restrizioni per PSA, a condizione che i test PCR su campioni prelevati in macelli designati da tutte le carcasse dei lotti interessati diano solo risultati negativi.

4) Bollo sanitario speciale

Per aumentare l'accettazione da parte dell'economia per quanto riguarda la commercializzazione di carni fresche provenienti dalle zone soggette a restrizioni per PSA, sarebbe utile creare una possibilità a tempo indeterminato che consenta agli Stati membri di utilizzare un'etichettatura delle carni fresche diversa da quella prevista dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 (ad esempio codice numerico in un rettangolo).

5) Designazione di stabilimenti e separazione dei prodotti

Con riferimento al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sussiste la necessità di armonizzare i requisiti per la produzione e lo stoccaggio di prodotti ottenuti nei macelli o negli stabilimenti di trasformazione da suini provenienti dalle zone soggette a restrizioni per PSA.

6) Diagnosi precoce e biosicurezza.

a. Zona soggetta a restrizioni III – movimenti per la macellazione

Nel caso dell'applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, non è possibile godere di determinati vantaggi (possibile rinuncia all'effettuazione di esami clinici prima dei movimenti) previsti in caso di partecipazione alla "diagnosi precoce" se gli animali vengono macellati al di fuori della zona soggetta a restrizioni. Nelle aree con un'alta densità di suini detenuti, di solito è necessario macellare al di fuori della zona di restrizione. Un corrispondente adeguamento della normativa aumenterebbe anche l'accettazione di partecipare ai programmi di diagnosi precoce.

b. Programma di sorveglianza PSA volontario in Bassa Sassonia

Si desidera un riconoscimento da parte della Commissione Europea dei programmi di diagnosi precoce eseguiti in "tempi di pace".

c. Sorveglianza continua - esame di capi morti

In conformità all'articolo 16, comma 1 lettera c del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, nell'ambito della diagnosi precoce viene realizzata una sorveglianza continua attraverso l'esame di suini detenuti morti. In questo contesto si desidererebbero requisiti semplificati per il campionamento dei suini svezzati morti di età inferiore ai 60 giorni.

d. Riconoscimento delle misure di biosicurezza intensificate nel Regolamento delegato (UE) 2020/687

I concetti di biosicurezza, le linee guida sulla biosicurezza e i programmi di biosicurezza attuati in Germania, e specificamente in Bassa Sassonia, dovrebbero essere riconosciuti e considerati maggiormente nella legislazione, in particolare nel Regolamento delegato (UE) 2020/687.

Si può presumere che tutte le richieste/le proposte/gli argomenti di cui ai numeri da 1 a 6, ma in particolare il numero 1, siano di grande importanza per evitare problemi in materia di benessere degli animali e per attenuare le perdite economiche per gli stabilimenti interessati dalle misure di restrizione.

Inoltre, le facilitazioni relative al periodo di applicazione e/o all'estensione di una zona soggetta a restrizioni comporterebbero un minore onere amministrativo per le autorità competenti interessate.

Tuttavia, le facilitazioni normative auspiccate possono essere realizzate soltanto a condizione che le misure aggiuntive (ad es. obblighi di analisi più estesi) ossia i requisiti (ad es. maggiore biosicurezza) non aumentino il rischio di introduzione e diffusione della PSA a causa di una situazione giuridica adattata.